

*Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte*

INTERROGAZIONE

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

| | |
|---|-------------------------------------|
| Ordinarie a risposta orale in Aula | <input type="checkbox"/> |
| Ordinarie a risposta orale in Commissione | <input type="checkbox"/> |
| Ordinarie a risposta scritta | <input type="checkbox"/> |
| Indifferibile e urgente in Aula | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Indifferibile e urgente in Commissione | <input type="checkbox"/> |

OGGETTO: Partecipazione degli operatori non professionali ai mercatini di oggetti antichi e dell'usato

Premesso che

- l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica è normato dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e dalla Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte) come modificata dalla legge regionale regionale 27 luglio 2011, n. 13 (Disposizioni urgenti in materia di commercio);
- le Deliberazioni regionali in materia prevedono che gli operatori non professionali (c.d. hobbisti) possano partecipare ai mercatini, allestiti nell'ambito del suddetto esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, previa autorizzazione rilasciata dal Comune dove tale manifestazione ha luogo. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione va redatta in bollo e il titolo autorizzatorio è rilasciato anch'esso in bollo per ogni mercato a cui si riferisce;

considerato che

- gli hobbisti devono quindi presentare domanda al Comune, sede del mercatino cui intendono partecipare, con un non trascurabile costo per le necessarie marche da bollo, ottenendo un'autorizzazione che vale solo per il giorno stesso di svolgimento del mercatino;

- la sussistenza di tali obblighi stanno progressivamente disincentivando gli hobbisti a partecipare ai mercatini, come testimonia il notevole calo di richieste registrato dai Comuni;

constatato che

- i mercatini di oggetti antichi e dell'usato rappresentano una realtà molto diffusa sul territorio regionale ed una notevole attrattiva dal punto di vista turistico per il territorio stesso, tanto più valida in quanto a tali mercatini sia presente una pluralità di operatori sia professionali che non;

valutato che

- occorrerebbe che gli operatori non professionali siano esclusi dall'ambito di applicazione della normativa sul commercio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. b), del citato D.Lgs. n. 114/1998, ferma restando la necessità che sia i commercianti che gli operatori non professionali rimangano soggetti alla normativa nazionale e regionale in materia di verifica contributiva, previdenziale e fiscale;
- si rende quindi necessario prevedere per non impoverire i mercatini di oggetti antichi e dell'usato presenti sul territorio che tali operatori non professionali non siano tenuti alla presentazione di domanda in carta da bollo al Comune sede del mercatino cui intendono partecipare;

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente per sapere

- se non ritenga opportuno procedere in tempi brevi ad una revisione della normativa regionale in materia di esercizio dell'attività di commercio su area pubblica in modo tale da escludere gli operatori non professionali dall'obbligo di richiedere il permesso temporaneo di vendita per poter partecipare ai mercatini di oggetti antichi e dell'usato.

Torino, 4 febbraio 2013

Primo firmatario

Mino TARICCO

Altre Firme